



*CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
IL GARANTE REGIONALE
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA*

Atto Disp.n.1/Garante

Del 31.01.2018

Oggetto: Istituzione Registri.

LA GARANTE

Nominata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 novembre 2017

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2011 n. 8 con la quale La Regione autonoma della Sardegna ha istituito presso il Consiglio regionale il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

CONSIDERATO che ai sensi della precitata legge regionale:

- il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale;
- all'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio del Garante provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

RILEVATO che diverse funzioni del Garante indicate all'art 3 della Lr n.8/2011 sono svolte attraverso l'adesione a protocolli d'intesa, accordi o convenzioni con altre pubbliche amministrazioni nonché ai sensi dell'art.10 della medesima legge con associazioni di volontariato e centri di studi e ricerca.

PRESO ATTO che:

- a tutt'oggi l'Ufficio non risulta dotato dei mezzi necessari per la gestione informatizzata dei documenti così come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e dal Dlgs 13 dicembre 2017, n. 217 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

- nelle more della dotazione dei precitati mezzi (Protocollo informatico con sviluppo di registrazione dei decreti, protocolli d'intesa, accordi, convenzioni e archivio digitale) necessari a gestire la documentazione secondo i principi indicati nella normativa sopra descritta, appare doveroso dotare l'Ufficio di registri cartacei vidimati per la registrazione degli atti, dei Protocolli d'intesa, accordi e convenzioni adottati e sottoscritti dalla Garante;

RITENUTO che l'adozione dei registri cartacei è motivata dall'urgenza di dare corso all'attività ordinaria dell'Ufficio del Garante.

DISPONE

1) L'Ufficio del Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, provvisoriamente e sino all'assegnazione dei mezzi in premessa meglio descritti, è dotato dei registri cartacei così denominati:

- "Registro dei protocolli d'intesa, accordi e convenzioni" sottoscritti dal Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza";
- "Registro Atti" adottati dal Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza .

2) Di dare mandato al Capo Servizio "Autorità di Garanzia", affinché proceda in conformità avendo cura di vidimare i registri, garantire la conservazione degli stessi nell'archivio corrente dell'Ufficio e porre in essere le procedure necessarie alla conservazione digitale dei documenti ai sensi del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 con particolare riferimento agli atti sottoscritti da questa Autorità mediante l'uso della firma digitale.

3) Di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale del Consiglio per i provvedimenti di competenza e opportuna conoscenza.

La Garante

F.to Grazia Maria De Matteis

F.to RMenne